

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Sentenza 7 giugno 2021, n. 22245

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giuseppe - Presidente -

Dott. RICCIARELLI Massimo - Consigliere -

Dott. APRILE Ercole - Consigliere -

Dott. GIORGI Maria S. - rel. Consigliere -

Dott. BASSI Alessandra - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.P., nato il (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 29/10/2020 del Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame;

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Maria Silvia Giorgi;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Perelli Simone, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Il Tribunale di Catanzaro, sezione per il riesame, con l'ordinanza in epigrafe, ha respinto l'appello proposto nell'interesse di S.P. - indagato in ordine al reato di cui all'art. 416-bis c.p. - con cui la difesa insisteva per la revoca o sostituzione della misura cautelare anche mediante ricovero in una struttura ospedaliera, confermando l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari.

Il Tribunale disattendeva le istanze difensive sul presupposto che una situazione di incompatibilità fosse solo genericamente prospettata, alla luce delle conclusioni della perizia medico-legale del (OMISSIS) e del più recente parere espresso dal medesimo sanitario che, pur dando atto delle patologie di cui l'indagato è portatore, ribadiva la compatibilità delle condizioni di salute con la custodia carceraria. A ciò si aggiungevano i dati evincibili dalla relazione sanitaria del carcere di (OMISSIS), ove si dà atto che S. è stato sottoposto a varie visite per "fistola perianale cronica recidivante" a seguito delle quali il chirurgo ha consigliato di procedere ad intervento in ambiente ospedaliero. Nella medesima relazione si dà atto che a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19

le visite specialistiche hanno subito un'interruzione da (OMISSIS) e che sono garantiti gli interventi di urgenza, peraltro non necessari con riferimento a S., attese le sue discrete condizioni generali.

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione la difesa dell'imputato deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al giudizio relativo all'art. 275 c.p.p., comma 4-bis, art. 286-bis c.p.p., comma 3 e art. 299 c.p.p., comma 4-ter che, diversamente da quanto ritenuto dai giudici dell'appello, può essere fondato non necessariamente su una diagnosi di incompatibilità con il regime carcerario, ma anche sulla prospettazione di una situazione patologica tale da non consentire la prestazione di cure adeguate in carcere. Inoltre, il Tribunale non ha fornito alcuna risposta alla richiesta di disporre il ricovero provvisorio di S. ex art. 286-bis c.p.p., benchè lo stesso perito nella relazione del (OMISSIS) avesse evidenziato la necessità di un intervento chirurgico per la fistola perianale, nonchè l'effettuazione di una biopsia prostatica che a tutt'oggi non è stata effettuata presso il carcere di (OMISSIS).

Il Tribunale non ha peraltro disposto alcuna rinnovazione delle valutazioni peritali, viceversa necessarie alla luce del lasso di tempo trascorso dagli accertamenti effettuati e delle problematiche aggiuntive legate allo stato emergenziale per la pandemia da COVID-19. Il Tribunale ha utilizzato in modo parcellizzato la consulenza tecnica del Dott. C., trascurando altresì le negligenze verificatesi all'interno del carcere di (OMISSIS), acuite dalla problematica situazione determinata dalla pandemia.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, commi 8 e 9, senza l'intervento delle parti.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità, in tema di valutazione delle condizioni di salute incompatibili con lo stato detentivo, ha posto la regola di giudizio secondo la quale la valutazione della gravità delle condizioni di salute del detenuto e della conseguente incompatibilità col regime carcerario deve essere effettuata sia in astratto, con riferimento ai parametri stabiliti dalla legge, sia in concreto, con riferimento alla possibilità di effettiva somministrazione nel circuito penitenziario delle terapie di cui egli necessita (Sez. 2, n. 25248 del 14/05/2019, Ramondo, Rv. 276969; Sez. 6, n. 4117 del 10/01/2018, Calì, Rv. 272184).

Si è, inoltre, evidenziato che la sostituzione del regime carcerario con altra misura meno afflittiva non richiede necessariamente l'imminenza del pericolo di vita del detenuto, dovendosi, più semplicemente, assicurare che l'offerta terapeutica risulti adeguata rispetto alla gravità delle condizioni di salute del condannato e dovendosi, al contempo, evitare che la protrazione dello stato detentivo si ponga come fattore di potenziale aggravamento delle patologie, con una valutazione da operarsi in concreto e alla luce dell'emergenza sanitaria da COVID-19 (Sez. 1, n. 35772 del 20/11/2020, Furnari, Rv. 280126).

Situazione emergenziale, questa, che non appare adeguatamente valutata dal Tribunale.

Il provvedimento del Tribunale che, pur consapevole delle patologie di cui è portatore l'indagato, rappresenta che "non risulta allegata all'atto di appello alcuna consulenza di parte in grado di sostenere (la situazione di incompatibilità) sulla base di considerazioni medico-scientifiche...", non risponde a criteri di completezza ed esaustività nell'analisi degli elementi informativi.

Ciò con riguardo sia al rilevante lasso temporale intercorso rispetto agli accertamenti disposti dal Giudice per le indagini preliminari, sia all'ambivalente contenuto delle valutazioni espresse dal sanitario nella perizia risalente al (OMISSIS). Questa, infatti, da un lato ha rappresentato la non particolare gravità delle condizioni di salute dell'imputato, ma dall'altro ha sottolineato la necessità di un intervento chirurgico per evitare che la fistola perianale possa negativamente evolvere in cancrena e di una biopsia prostatica, che a tutt'oggi parrebbe non effettuata, oltre ad avere evidenziato una "ipertrofia prostatica con sospetto K alla prostata". Tali valutazioni erano state ribadite, secondo quanto prospettato dal Tribunale, da un più recente parere del medesimo sanitario chiamato a esprimersi sulla eventuale incompatibilità delle condizioni di salute con il regime carcerario. Analoghe considerazioni sono contenute nella relazione sanitaria risalente al (OMISSIS) del carcere di (OMISSIS), ove si appalesa altresì l'impossibilità di far luogo ad interventi chirurgici che non abbiano carattere di urgenza.

Orbene, il percorso argomentativo e la conseguente soluzione decisoria del Tribunale non risultano coerenti con quanto disposto dall'art. 299 c.p.p., comma 4-ter, secondo cui, in tema di istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare, se la richiesta è basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275 c.p.p., comma 4-bis, il giudice, "se non ritiene di accoglierla sulla base degli atti, dispone con immediatezza e comunque non oltre il termine previsto al comma 3, gli accertamenti medici del caso, nominando un perito". La norma va intesa nel senso che l'accertamento peritale costituisce lo strumento immediato e diretto per l'accertamento della situazione di incompatibilità (o comunque delle complessive necessità di cura, ivi compreso l'eventuale ricovero provvisorio), dettato nell'interesse della persona sottoposta alla misura. Accertamento, questo, tanto più opportuno nel caso in esame, alla luce dell'andamento pandemico che, come segnalato anche dalla relazione sanitaria del carcere di (OMISSIS), determina sospensioni e ritardi negli interventi terapeutici ordinari.

In particolare, il Tribunale non ha fornito adeguata risposta alla specifica richiesta di ricovero provvisorio ex art. 286-bis c.p.p. avanzata dalla difesa di S., con riguardo agli accertamenti diagnostici e agli eventuali interventi terapeutici la cui necessità dovesse essere individuata.

3. Quanto esposto conduce all'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo esame alla luce dei rilievi esposti.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro, competente ai sensi dell'art. 310 c.p.p., comma 2. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2021